

 OPI UDINE Anno... 2021... Titolo... I...		
N. 2309	13 OTT. 2021	
UOR	CC	RPA

Ai Componenti del CD dell'OPI di Udine
 Ai Componenti delle Commissioni di Albo dell'OPI di Udine
 Ai Dipendenti amm.vi dell'OPI di Udine
 Ai Fornitori dell'Ente

Oggetto: circolare descrittiva sui nuovi adempimenti per la verifica del possesso della certificazione verde Covid – 19 nei luoghi di lavoro del settore privato.

Gentile cliente, lo scorso mercoledì 22 settembre, è entrato in vigore il decreto legge n. 127/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.

Il decreto, appena emanato, presenta alcune criticità interpretative e si provvederà a inviare ulteriori integrazioni e precisazioni non appena vi saranno i necessari chiarimenti.

Questa è la disciplina:

1. I datori di lavoro devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del decreto;
2. Nel periodo **dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, **a chiunque svolge un'attività lavorativa è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde;**
3. La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l'amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, ecc., devono essere in possesso della certificazione verde;
4. Nell'ambito degli obblighi e delle funzioni di **datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021**, dovrai definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori. Pur potendo procedere anche con controlli a campione, **questo Ente ti consiglia** di fare una verifica del possesso del Certificato Verde, **a tutta la popolazione lavorativa**. A tal fine potrai procedere sia con l'acquisizione del certificato in forma cartacea e sia utilizzando l'app da scaricare:
 - a. Per android su
<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US>

b. Per IOS <https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117>.

Il soggetto dedicato a svolgere i controlli, puoi essere tu o un tuo delegato, in allegato troverai l'atto formale da predisporre per delegare un tuo collaboratore a svolgere tale attività di verifica. È consigliabile, al fine di evitare sanzioni, di redigere un registro delle verifiche effettuate, firmato dal soggetto incaricato del controllo (anch'esso in allegato);

5. Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
6. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. Data la normativa complessa, se necessario, ti spiegheremo i dettagli direttamente al telefono o in presenza;
7. È pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata;
8. Ad ogni buon conto è necessario evidenziarti che **l'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva;**
9. Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre **si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro,** raddoppiata in caso di recidiva;
10. Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.

Per ulteriori chiarimenti ti preghiamo di contattare telefonicamente il nostro studio.

Cordiali saluti,

Il Presidente OPI
Dr. Stefano Giglio



Oggetto: Controllo verifica possesso Green Pass

Il sottoscritto dr. Stefano Giglio, Presidente e legale rappresentante dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Udine, con la presente porta a Vostra conoscenza che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa (D.L. 127/2021); volta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, per accedere ai luoghi di lavoro sarà obbligatorio essere in possesso di certificazione verde COVID-19 ed esibirla agli incaricati alla verifica alla loro richiesta.

Il mancato possesso o la mancata esibizione di valida certificazione verde (green pass) determinerà l'impossibilità di accedere ai luoghi di lavoro. Fino alla presentazione della predetta certificazione l'assenza sarà considerata ingiustificata e non sarà dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.

L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sopra indicati è punibile con la sanzione, irrogata dal Prefetto, da 600 a I .500 euro.

Tale documento esplica la procedura di verifica del possesso del Green Pass e le persone incaricate ad effettuare la suddetta procedura.

La verifica della certificazione riguarda:

- Tutti i componenti del Consiglio Direttivo dell'OPI di Udine
- Tutti i componenti delle Commissioni di Albo dell'OPI di Udine
- Tutti i Dipendenti dell'OPI di Udine
- Tutti i Fornitori che accedono presso l'OPI di Udine.

La procedura di controllo della certificazione verrà attuata utilizzando l'apposita App "verifica C19", che verrà installata sul dispositivo mobile di proprietà dell'OPI di Udine ed in dotazione alle dipendenti amministrative.

La verifica del possesso della certificazione verrà effettuata con rilascio di apposita delega da parte del Presidente dell'OPI di Udine alle dipendenti:

Sig.ra Casco Antonella

Sig.ra Agozzino Sonia

Considerato che l'orario di lavoro delle dipendenti si svolge in modalità sia alternata che concomitante nell'arco della settimana, la verifica del possesso della certificazione avverrà in modo incrociato fra le due dipendenti.

Nelle fasce orarie in cui le dipendenti svolgono attività in modalità singola, le stesse procederanno all'autoverifica della certificazione stessa ed alla verifica dei possibili fornitori che si presenteranno presso la sede dell'OPI di Udine

Ogni procedura di verifica di possesso della certificazione verrà registrata nell'apposita scheda, in modo cronologico, per data, riportando il nome e cognome del soggetto verificato e l'esito della verifica stessa.

Si ribadisce quanto espresso dalla normativa vigente che non è permesso al datore di lavoro la conservazione degli atti relativi alla certificazione vaccinale.

Si ricorda, con l'occasione, il rigoroso rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus già note, quali il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, indossare negli spazi condivisi i dispositivi di protezione delle vie aeree, la frequente igienizzazione delle mani, il divieto di accesso in presenza di febbre (oltre i 37⁰C) o altri sintomi.

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

Il Presidente OPI Udine

Dr. Stefano Giglio



FACSIMILE DELEGA AL LAVORATORE

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____

residente in via _____ CAP _____ Città _____

Codice Fiscale _____

Titolare/Legale rappresentante dell'Azienda _____

DELEGA

il/la sig./sig.ra _____ nato/a _____ il _____

residente in via _____ CAP _____ Città _____

Codice Fiscale _____

Titolare di rapporto di lavoro autonomo/subordinato (selezionare la casistica corrispondente) con qualifica di _____ a far data dal _____

al controllo della certificazione verde degli utenti che accedono ai locali, come previsto dal decreto legge n. 105/2021, dall'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dall'art. 3 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127.

Operazioni a carico del delegato:

- verifica del possesso della certificazione mediante l'applicazione "VerificaC19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea messe a disposizione dal datore di lavoro;
- verifica, in alternativa, della certificazione cartacea di esenzione dal green pass;
- verifica dell'identità dell'utente richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità;
- verifica della corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dall'app.

Luogo e Data _____

Firma del Datore di lavoro

Firma del lavoratore

FACSIMILE INFORMATIVA AL LAVORATORE

PREMESSO CHE

- ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, è fatto obbligo di verifica della certificazione green pass di ogni utente prima di accedere ai locali aziendali;
- Lei è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche con atto formale del _____
- le presenti istruzioni sono da considerarsi disposizioni operative e il mancato rispetto delle stesse comporterà il ricorso a sanzioni disciplinari come previsto dal CCNL applicato e dalla L. 300/70.

COMUNICA LE SEGUENTI ISTRUZIONI

Al fine della verifica del green pass:

- ✓ Potrà essere mostrata la certificazione in formato cartaceo;
- ✓ Potrà essere esibita la certificazione attraverso la lettura del QR code;
- ✓ Potrà essere mostrata la certificazione cartacea di esenzione dal green pass fino al 30.09.2021;
- ✓ Potrà essere esibita la certificazione di esenzione dal Green pass attraverso la lettura del QR code a partire dall' 1.10.2021.

Attenzione: in entrambi i casi il soggetto incaricato procederà alla verifica della corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario mostrati dalla app VerificaC19 o dal documento cartaceo e quelli di un documento di identità in corso di validità.

N.B. la verifica del documento di identità è una facoltà e non un obbligo in capo al datore di lavoro

Le procedure di controllo avverranno nei seguenti termini:

1. l'incaricato al controllo chiederà all'utente di mostrare il QR code del suo certificato;
2. tramite la app, funzionante anche senza connessione internet, verrà letto il QR code e ne verrà verificata l'autenticità;
3. avvenuta la verifica del QR code, la app mostrerà le informazioni principali in esso contenute:
 - nome, cognome e data di nascita dell'intestatario del certificato;
 - validità del certificato.

Il soggetto incaricato potrà procedere alla verifica della corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario mostrati dalla app VerificaC19 e quelli di un documento di identità mostrato dall'interessato.

Attenzione:

- è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
- è vietato assumere o conservare alcuna informazione oltre a quanto sopra riportato;
- è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;

- nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, evitare di procedere con l'ingresso e chiedere supporto al datore di lavoro o ai responsabili incaricati;
- tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- far rispettare una distanza minima di un metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- è vietato cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono incaricati al controllo del green pass.

Il soggetto incaricato procede, se fornito dall'organizzatore di dispositivo idoneo allo screening della temperatura corporea, ad accertare che questa sia inferiore a 37,5° C, prima di consentire l'ingresso.

Il soggetto incaricato dichiara di aver preso visione della Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 (Manuale d'uso per i verificatori VerifierApp "VerificaC19").

Luogo e Data _____

Firma del Datore di lavoro
o delegato alla verifica

Firma del lavoratore
